CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO (L.163/2021) PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 - D. Interm. 654/2022

Psicologia LM-51 - D. Interm. 654/2022

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

L'Università Europea di Roma, con sede in Roma, in Via degli Aldobrandeschi n. 190, C.F. 08447281000, d'ora in poi denominato << soggetto promotore >>, in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Filieri, nato a Taranto, il 24/03/1966, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università in Roma, Via degli Aldobrandeschi n. 190, delegato dal Rettore per la sottoscrizione delle Convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento dei tirocini formativi come da procura, Repertorio n. 9736, Raccolta n. 7697, del 9 dicembre 2021,

VISTI:

- la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 "*Ordinamento della professione di psicologo*";

- il Decreto del Presidente della Repubblica n 328 del 5 giugno 2002 *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina di taluni ordinamenti*";

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e in particolare l'articolo 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

- la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*";

- il Decreto Interministeriale n. 654 del 5 luglio 2022 "*Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51*", del MUR, adottato di concerto con il Ministero della Salute;

PREMESSO CHE:

- ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 163/2021, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo; l'art.6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;

- l'art.2 del D. Interm. n. 654 del 5 luglio 2022 stabilisce che il periodo di TPV svolto durante il corso di Laurea Magistrale dovrà avere una durata tale da garantire un numero di 20 CFU, di cui almeno 14 CFU presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università;

- l'art.2 comma 5 del D. Interm. n. 654 del 5 luglio 2022 stabilisce che le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, sono svolte durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24.

CONSIDERATA

- la necessità di prevedere attività di tirocinio richieste per l'abilitazione alla professione di psicologo per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche L-24 (di seguito "Studenti in L-24") e del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) abilitante (di seguito "Studenti in LM-51 abilitanti") attraverso il tirocinio pre-lauream (Artt. 1 e 2 della presente convenzione).

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Oggetto)

In base alle richieste e alle attività previste, sono accolti tirocinanti di entrambe le tipologie: "studenti in L-24" e "Studenti in LM-51 abilitanti".
L'Azienda si impegna ad **accogliere presso le sue strutture n.2 soggetti** in tirocinio professionalizzante.
Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del TPV.

Art. 2
(Durata e attività del TPV)

La durata del TPV è indicata di volta in volta nel progetto formativo dell'Ente.

Il TPV si sostanzia in attività formative professionalizzanti contestualizzate presso l'Ente e supervisionate dalla figura di un Tutor (Art. 5).
In particolare, il TPV prevede attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia; esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi. Tali attività, attraverso l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate, consentono lo sviluppo di competenze e abilità procedurali/relazionali necessarie per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'Art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono:
- uso appropriato di strumenti e tecniche psicologiche per la valutazione del caso (singolo, diade, gruppo, organizzazione);
- formulazione di ipotesi di intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze scientifiche;
- capacità di analisi, ascolto e connessione con il contesto e con l'utenza;
- redazione di un report e restituzione paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- riflessione autonoma e criticamente orientata sull'esperienza;
- connessione tra teorie, strumenti e pratica psicologica;
- adeguate relazioni con i colleghi;
- conoscenza e padronanza delle implicazioni etico/deontologiche delle attività svolte.

Le attività di TPV sono registrate in apposito libretto (**Art. 3 e Art. 4**), compilato dal Tirocinante e controfirmato dal Tutor.
Lo studente che consegue una valutazione negativa delle attività di tirocinio (NON idoneità) ripete il TPV, o parte di esso, e acquisisce il predetto giudizio di idoneità ai fini della partecipazione all'esame finale abilitante.
L'Azienda prende atto che il giudizio di idoneità concorre alla certificazione dei 30 CFU di attività formative professionalizzanti dell'intero percorso formativo, è necessario per lo svolgimento della prova pratica valutativa ed è prerequisito per la presentazione di domanda di laurea.

Art. 3
(L'Azienda)

L'Azienda indica un responsabile aziendale, che ha la responsabilità legale dell'Azienda o del settore/servizio in cui si svolge il Tirocinio, e designa un Tutor (Art. 5) che è responsabile dell'attività formativa professionalizzante.
L'Azienda inoltre si impegna a comunicare tempestivamente eventuali criticità/problematiche sorte nello svolgimento

del tirocinio inviando una mail all'Ateneo.

Art. 4

(Libretto di registrazione, valutazione e attestazione del TPV)

Il Libretto rappresenta il documento nel quale viene registrata, valutata e attestata l'attività del Tirocinante.
Nel Libretto:

- sono registrate le presenze giornaliere del Tirocinante presso la sede dell'Azienda (Data, orario, attività, e firma del Tutor) e indicate le ore complessive di TPV svolte;
- sono valutate le competenze acquisite dal Tirocinante attraverso l'indicazione di punteggio (A: Eccellente; B: Ottimo; C: Buono; D: Sufficiente; E: insufficiente) su ognuna delle competenze professionali attese di seguito riportate:
    - a) valutazione del caso;
    - b) uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
    - c) formulazione di ipotesi di intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
    - d) valutazione di processo e di esito dell'intervento;
    - e) redazione di un report e restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
    - f) riflessione autonoma e criticamente orientata sull'esperienza;
    - g) connessione tra teorie strumenti e pratica psicologica
    - h) capacità di stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni con i colleghi;
    - i) conoscenza e padronanza delle implicazioni etico/deontologiche delle attività svolte.

- è attestato il superamento del TPV mediante il conseguimento di un giudizio conclusivo di idoneità firmato dal Tutor.

Art. 5

(Tutor)

Durante lo svolgimento del TPV, l'attività formativa professionalizzante è seguita, valutata e attestata dal Tutor designato dall'Azienda, in veste di responsabile dell'attività formativa professionalizzante.
Ai sensi dell'art. 2 c. 9 del D. Interm. n. 654/2022, il Tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno tre anni. In ottemperanza alla Convenzione stipulata tra l'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio e dell'Ateneo, ciascun Tutor può seguire, contemporaneamente, fino ad un massimo di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.
Le competenze professionali e le attività del Tutor sono specificate agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni deontologiche per i Tutor e i Tirocinanti.
Qualora il Tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Azienda dovrà sostituirlo con un Collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo all'Ufficio Tirocini dell'Ateneo.

Art. 6

(Progetto formativo)

Per ciascun Tirocinante, inserito nell'Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del Tirocinante;
- il nominativo del Tutor;
- il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo di ore da svolgere;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del Tirocinante.

Tale progetto formativo dovrà essere firmato dal Responsabile dell'Azienda che accoglie il Tirocinante o dal Tutor aziendale.

Art. 7

(Obblighi del tirocinante)

Il Tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

Durante lo svolgimento del TPV il Tirocinante è tenuto a:

- mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio;
- concordare con il Tutor il progetto formativo di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a svolgere le attività previste e a firmare il libretto di registrazione delle presenze;
- fare riferimento al Tutor e seguirne le indicazioni per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- a conclusione del percorso di tirocinio, redigere una relazione finale sulle attività svolte e le competenze acquisite, controfirmata dal Tutor, e consegnare il libretto all'ufficio Career Service dell'ateneo.

Art. 8

(Criteri di selezione)

Le parti convengono che l'Azienda può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9

(**Esclusioni e limitazioni)**

La presente convenzione, relativa alle attività di TPV, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 10

(**Normativa di igiene e sicurezza**)

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Università) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) tramite ente esterno.
2. Certificazione del Medico Competente esterno, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria)".Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Art. 11

(**Assicurazione**)

L'Università assicura il/i Tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda ma rientranti nel progetto formativo.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 12

(Normativa privacy)

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Università Europea di Roma, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Università Europea di Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Art. 13

(Durata convenzione)

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Art. 14

(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 15

(Imposta)

La convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'Art.6 del D.M. 17.06.2014.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 a carico del soggetto promotore - autorizzazione della Direzione Provinciale I di Roma Ufficio Territoriale di Roma 1- Trastevere. AUTORIZZAZIONE BOLLO VIRTUALE N. 203891/2021.

Letto, approvato, sottoscritto.

Rieti, ……

ASL RIETI
Il Commissario Straordinario

Dott. Mauro Maccari

Università Europea di Roma

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Filieri